

La Tobin tax

di Sara Vaccaro

Che cos'è la Tobin tax e a che cosa serve

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 21 febbraio 2013, è entrata in vigore (il 1° marzo) la nuova imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dalla Legge di Stabilità (art. 1, commi da 491 a 499, legge n. 228/2012).

L'imposta si applica ai sensi dell'art. 2 «al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato».

Tale imposta prende il nome dell'economista americano **James Tobin** (1918-2002), vincitore del premio Nobel per l'economia nel 1981. Durante una conferenza a Princeton nel 1972, egli lanciò l'idea di una tassa sui movimenti di capitale, con l'obiettivo di ridurre i flussi di capitali speculativi nei mercati finanziari e di ottenere un gettito da destinare a scopi sociali. Gli introiti della Tobin tax dovrebbero essere destinati all'incremento dei fondi per la cooperazione e lo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e al finanziamento della ricerca sul risparmio energetico.

L'Unione europea e la Tobin tax

Nell'Unione europea l'imposta sulle transazioni finanziarie è stata adottata da 11 Paesi: oltre all'Italia, la Francia, la Germania, la Spagna, l'Austria, il Belgio, la Grecia, il Portogallo, la Slovenia, la Slovacchia e l'Estonia. Si segnala l'astensione del Regno Unito, giustificata con il timore che tale imposta allontanasse i capitali stranieri.

Grazie a questa imposta le casse dell'Unione potrebbe arricchirsi di 57 miliardi di euro e gli stati Ue potrebbero risparmiare nel 2020 una cifra pari a 54 miliardi di euro. Circa i due terzi dell'imposta andrebbero a rimpinguare le casse dell'Ue, riducendo di conseguenza i contributi dei singoli Paesi membri di circa il 50%.

Le modalità di applicazione dell'imposta

Come abbiamo detto, l'imposta si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato.

Per chiarezza è bene precisare che essa **si applica solo sugli acquisti** e non sulle vendite relative alle transazioni finanziarie.

In base all'art. 3 del decreto deve considerarsi attuativo del trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari il momento della data del regolamento, cioè la data registrazione dei trasferimenti. In alternativa, precisa sempre l'art. 3, il responsabile del versamento, previo assenso del contribuente, può assumere per data dell'operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista.

I trasferimenti che avvengono per conto di intermediari si considerano, ai fini dell'applicazione dell'imposta, effettuati solo nei confronti del soggetto per conto del quale il trasferimento è attuato.

L'aliquota dell'imposta

L'aliquota prevista è pari allo 0,2% del valore della transazione ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

L'aliquota prevista per le transazioni su azioni nel corso del 2013 è dello 0,12%.

L'art. 6 del decreto si sofferma in modo dettagliato sulla definizione del **valore della transazione**, che è determinato «sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero dei titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario».

In sostanza, l'imposta si applica sul saldo netto di fine seduta relativo allo strumento finanziario utilizzato, cioè solo sulle operazioni che a fine seduta avranno generato un saldo positivo rispetto al giorno precedente. Essa inoltre si applica sugli acquisti di azioni emesse nel territorio italiano da società con capitale superiore a 500 milioni di euro, a prescindere dal Paese di provenienza dell'ordine.

Se le operazioni di acquisto verranno effettuate fuori dei mercati regolamentati (*over the counter*), l'aliquota ammonta nel 2013 allo 0,22%, per stabilizzarsi allo 0,2 dal 2014.

Le esenzioni

L'imposta non si applica sui prodotti del risparmio gestito e assicurativo, come i titoli di Stato, i fondi comuni di investimento, le obbligazioni e le valute, oltre al trasferimento di proprietà a seguito di successione o donazione.

Naturalmente sono escluse le società emittenti con capitale inferiore a 500 milioni di euro.

La Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette, ai sensi dell'art. 17 del decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze la lista delle società che rispettano il limite di capitalizzazione e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Il 14 marzo 2013 la Consob stessa ha pubblicato sul proprio sito il modulo con cui i *market maker* extra Ue possono presentare istanza di esenzione dalla tassa sulle transazioni finanziarie. I *market maker* sono intermediari finanziari che pubblicano il prezzo di acquisto e di vendita dei titoli in loro possesso. Gli investitori possono acquistare e vendere ai prezzi da loro pubblicati.

Chi paga

Sono **responsabili del versamento** dell'imposta:

- le banche;
- le società fiduciarie;
- le imprese di investimento;
- i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi a tali operazioni.

Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.

I termini per versare

L'imposta, ai sensi dell'art. 19, deve essere versata:

- per i trasferimenti di proprietà, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di trasferimento della proprietà;
- per le operazioni su strumenti derivati e altri valori mobiliari, entro il giorno 16 del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
- per le operazioni di cui al comma 495 della Legge di Stabilità (operazioni ad alta frequenza), entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.

L'Agenzia delle Entrate con un provvedimento indicherà le modalità e i termini per la presentazione della dichiarazione annuale a carico dei responsabili del versamento dell'imposta.

L'imposta sui derivati

I **derivati** sono contratti su strumenti finanziari che *derivano* il loro valore da altri beni o prodotti, che ne formano il substrato.

La nuova imposta sulle transazioni finanziarie si applica su due filoni: uno è quello sul trasferimento di azioni in vigore dal 1° marzo 2013, l'altro è quello sui derivati a partire dal 1° luglio 2013, con l'applicabilità di una aliquota che varia per tipo di strumento (*covered warrant*, opzioni, *future* ecc.) e ammontare investito.

L'indeducibilità dell'imposta

L'imposta è indeducibile e quindi non rileva ai fini della determinazione del reddito. Essa inoltre si applica congiuntamente con l'imposta di bollo.

Come si calcola l'imposta?

Supponiamo che si acquistino 10.000 euro di azioni di un titolo.

Se le azioni acquistate si mantengono sino a fine seduta, sul valore dell'acquisto si applica l'imposta nel modo seguente:

$$10.000 \times 0,0012 = 12 \text{ euro}$$

Qualora invece prima della fine seduta dei 10.000 euro di azioni acquistate se ne vendono 1000, l'imposta si applica ai 9000 euro che sono il saldo positivo di fine giornata:

$$9000 \times 0,0012 = 10,8$$

Se a fine seduta si vendono tutti i 10.000 euro di azioni, l'imposta non è dovuta.

Elenco delle società italiane a cui verrà applicata la Tobin Tax nel 2013

(Società quotate con capitale superiore a 500 milioni di euro)

A2A, Acea, Amplifon, Ansaldo Sts, Atlantia, Autogrill, Autostrada Torino Milano, Azimut, Banca Carige, Banca Generali, Banca popolare dell'Emilia Romagna, Banca popolare di Milano, Banca popolare di Sondrio, Banco Popolare, Beni Stabili, Brembo, Brunello Cucinelli, Buzzi Unicem, Campari, Cattolica assicurazioni, Cir, Credem, Credito Bergamasco, Danieli & C risparmio, Danieli & C, De Longhi, Diasorin, Ei towers, Enel green power, Enel, Eni, Erg, Exor priv, Exor, Fiat industrial, Fiat, Finmeccanica, Fondiaria Sai, Gemina, Generali, Hera, Ima, Impregilo, Indesit, Interpump, Intesa San Paolo risparmio, Intesa San Paolo, Iren, Italcementi, Lottomatica, Luxottica, Mediaset, Mediobanca, Mediolanum, Milano assicurazioni, Mps, Parmalat, Piaggio, Pirelli, Prysmian, Rcs Mediagroup, Recordati, Saipem, Salvatore Ferragamo, Saras, Sias, Snam, Sorin, Telecom Italia risparmio, Telecom Italia, Tenaris, Terna, Tod's, Ubi banca, Unicredit, Unipol.